

Diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'unione e loro familiari - richiesta di iscrizione anagrafica ed attestazione di soggiorno permanente

Dall'11 aprile 2007 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 30/2007 che prevede nuove modalità di soggiorno per tutti i cittadini e familiari dei paesi membri dell'Unione Europea.

Le disposizioni del decreto legislativo n. 30/2007 si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Islanda, Norvegia e Liechtenstein e San Marino

Per familiari si intendono:

- CONIUGE
- DISCENDENTI DIRETTI di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge
- ASCENDENTI DIRETTI a carico e quelli del coniuge
- Ogni altro familiare a carico o convivente nel Paese di provenienza o che deve essere assistito per motivi di salute dal cittadino UE, qualunque sia la sua cittadinanza.

Soggiorno fino a tre mesi (Art. 6 D.Lgs. 30/07)

Il cittadino dell'Unione e i suoi famigliari (di cittadinanza dell'Unione) hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

I famigliari con cittadinanza NON dell'Unione devono essere in possesso di passaporto e in regola con le modalità di ingresso (visto d'ingresso se previsto).

Soggiorno per più di tre mesi (Art. 7 D.Lgs. 30/07)

Il cittadino dell'Unione e i suoi famigliari che intendono soggiornare per un periodo superiore a tre mesi devono iscriversi all'anagrafe della popolazione residente e produrre la documentazione (indicata di seguito) attestante il motivo del soggiorno secondo quanto previsto dal nuovo decreto legislativo. (Art. 9 D.Lgs. 30/07)

I famigliari con cittadinanza NON dell'Unione devono chiedere alla Questura il Permesso di soggiorno per famigliari di cittadini dell'Unione (Art. 10 D.Lgs. 30/07)

Soggiorno permanente

Il cittadino dell'Unione e i suoi familiari che hanno soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale possono richiedere al comune di residenza l'attestato che certifica la loro condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. (Artt. 14 e 16 D.Lgs. 30/07)

I famigliari con cittadinanza NON dell'Unione possono chiedere alla Questura la "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei". (Artt. 14 e 17 D.Lgs. 30/07)

La richiesta della carta di soggiorno permanente deve essere presentata, prima della scadenza della carta di soggiorno, alla Questura del luogo di residenza.

Sono previsti alcuni casi per cui i soggetti interessati maturano il diritto di soggiorno permanente prima dei cinque anni di soggiorno (art 15 del Decreto Legislativo n. 30/ 2007)

Tale diritto si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Modalità

A seguito dell'iscrizione anagrafica, subordinata alla verifica dei requisiti richiesti e all'accertamento della dimora abituale, viene consegnato all'interessato il relativo certificato d'iscrizione.

Documenti da allegare alla richiesta di iscrizione anagrafica

La documentazione da presentare per l'iscrizione anagrafica varia se il richiedente è:

1) Cittadino Ue che lavora e familiare UE che non ha autonomo diritto di soggiorno

Il cittadino UE che lavora deve esibire:

- documento valido per l'espatrio (passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio)
- documentazione attestante l'attività lavorativa esercitata - dipendente o autonoma: contratto di lavoro, iscrizione camera di commercio o albi professionali, ecc.

NOTA: per i Rumeni e Bulgari, per la prima occupazione , è richiesto anche il nulla osta al lavoro ad eccezione dei settori: agricolo e turistico alberghiero, domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato e per il lavoro stagionale. Il nulla osta viene rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione (questo regime transitorio per Rumeni e Bulgari vige fino al 31 Dicembre 2010).

Per i familiari UE del cittadino che lavora e che non hanno un autonomo diritto di soggiorno è necessario esibire:

- documento valido per l'espatrio (passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio)
- documentazione che attesti di essere familiare con atti originali tradotti e legalizzati dall'Autorità Consolare Italiana nel proprio paese (tranne per i certificati plurilingue)
- dichiarazione sostitutiva di vivenza a carico da sottoscrivere.

2) Cittadino UE che non lavora

Il cittadino UE che non lavora deve esibire:

- documento valido per l'espatrio (passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio)
- dichiarazione dell'interessato relativa alla disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno. Per le risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale in corso (pari ad euro 5.349,89)
- documentazione di una copertura assicurativa che copra le spese sanitarie (modelli E106, E120, E121 o E109 rilasciati dallo Stato di provenienza) o attivazione di polizza assicurativa presso ente privato italiano o, se presso ente estero, con traduzione giurata dalla quale si possa evincere la copertura sanitaria sul territorio italiano

3) Cittadino UE che studia

Il cittadino UE che studia deve esibire:

- documento valido per l'espatrio (passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio)
- documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, no autocertificazione
- dichiarazione dell'interessato relativa alla disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno. Per le risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale per l'anno in corso (pari ad euro 5.349,89)
- documentazione di una copertura assicurativa che copra le spese sanitarie (modelli E106, E120, E121 o E109 rilasciati dallo Stato di provenienza) o attivazione di polizza di assicurazione presso ente privato italiano o, se presso ente estero, con traduzione giurata dalla quale si possa evincere la copertura sanitaria sul territorio italiano

4) Familiare UE, di cittadino indicato ai punti 2 e 3 che non ha un autonomo diritto di soggiorno

Il familiare UE, di cittadino indicato ai punti 2 e 3, che non ha un autonomo diritto di soggiorno dovrà:

- esibire documento valido per l'espatrio (passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio)
- documentare di essere familiare con atti originali tradotti e legalizzati dall'Autorità Consolare Italiana nel loro paese (tranne per i certificati plurilingue).
- allegare una dichiarazione sostitutiva di vivenza a carico resa dall'interessato, se richiesta.
- allegare una dichiarazione di disponibilità di risorse economiche sottoscritta dal cittadino dell'unione che provvede al mantenimento del familiare.
Per le risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale (aggiornato 01/01/2010):
euro 5.349,89 per il solo richiedente
euro 8.024,83 per il richiedente ed un familiare
euro 10.699,78 per il richiedente e due familiari
per ciascun familiare in più si aggiunge all'importo calcolato il valore della metà dell'assegno sociale
- esibire la documentazione di una copertura assicurativa che copra le spese sanitarie (modelli E106, E120, E121 o E109 rilasciati dallo Stato di provenienza) o attivazione di polizza di assicurazione presso ente privato italiano o, se presso ente estero, con traduzione giurata dalla quale si possa evincere la copertura sanitaria sul territorio italiano

5) Coniuge UE a carico di cittadino italiano

Il coniuge UE a carico di cittadino italiano deve esibire :

- documento valido per l'espatrio (passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio)
- certificato di matrimonio (se contratto all'estero tradotto e legalizzato)

6) Familiare extra UE a carico di cittadino dell'Unione

Il familiare extra UE a carico del cittadino dell'Unione per l'iscrizione anagrafica deve esibire :

- documento valido per l'espatrio (passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio)
- documenti che attestino la qualità di familiare con atti originali tradotti e legalizzati dall'Autorità Consolare Italiana nel loro paese (tranne per i certificati plurilingue)
- carta di soggiorno di familiare UE rilasciata dalla Questura.

In Questura per ottenere la "Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'unione " è richiesta la presentazione:

- del passaporto (o documento equivalente) e, se richiesto, del visto di ingresso;
- di un documento attestante la qualità di familiare e, se richiesto, di familiare a carico;
- dell'attestato della richiesta di iscrizione anagrafica o del certificato di regolarità di soggiorno del familiare Ue
- della fotografia dell'interessato in quattro esemplari formato tessera.

7) Altri familiari UE

Ogni altro familiare UE (escluso il coniuge, figli, genitori) di cittadino UE deve esibire:

- documento valido per l'espatrio (passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio)
- documenti che attestino la qualità di familiare con atti originali tradotti e legalizzati dall'Autorità Consolare Italiana nel loro paese (tranne per i certificati plurilingue)
- documento rilasciato dall'autorità competente del Paese d'origine attestante che è a carico del cittadino UE oppure che era convivente nel Paese di provenienza oppure l'attestazione che gravi motivi di salute impongono l'assistenza personale del cittadino UE .

8) Attenzione - regime transitorio

Il cittadino UE che ha presentato alla Questura, o alle Poste, richiesta di rilascio/rinnovo di titolo di soggiorno PRIMA DELL'11 APRILE 2007

Per l'iscrizione anagrafica deve esibire:

- documento valido per l'espatrio (passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio) o carta di identità italiana se già iscritto anagraficamente
- ricevuta della richiesta del titolo di soggiorno (rilasciata dalla Questura o dalle Poste)
- autodichiarazione circa la sussistenza dei requisiti di soggiorno richiesti dal Decreto Legislativo n. 30/ 2007.

9) Comunitario già iscritto in anagrafe alla data dell'11 APRILE 2007

I cittadini comunitari già residenti se hanno presentato domanda (prima dell'11 aprile 2007) alla Questura per il rilascio della carta di soggiorno o per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno possono presentarsi in anagrafe, con la ricevuta postale o della Questura, per chiedere il rilascio della certificazione di regolare soggiorno. L'ufficiale d'anagrafe accerterà presso la competente Questura l'avvenuta presentazione della documentazione e, riscontrata la regolarità, rilascerà all'interessato la certificazione attestante la regolarità del soggiorno.

I cittadini comunitari già residenti che non abbiano un titolo valido di soggiorno e non abbiano mai presentato alla Questura domanda per il rilascio della carta di soggiorno o del permesso devono presentarsi all'anagrafe per richiedere il rilascio della certificazione di regolare soggiorno.

Nel caso di trasferimento di residenza da altro Comune italiano il cittadino comunitario deve, all'atto della richiesta, presentare, come requisito per l'iscrizione anagrafica, un titolo valido di soggiorno.

Conservazione del diritto di soggiorno

Cittadino dell'Unione, lavoratore autonomo o subordinato, conserva il diritto di soggiorno quando:

- 1) è temporaneamente inabile al lavoro per malattia o infortunio
- 2) è in stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego
- 3) è in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, o si è trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno ed è iscritto presso il Centro per l'impiego;
- 4) segue un corso di formazione professionale

Normativa di riferimento

D.Lgs. n. 30 del 30 febbraio 2007 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri";

D.Lgs. n. 32 del 28 febbraio 2008 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"